



Ferrovie Appulo Lucane

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

FERROVIE APPULO LUCANE s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Italia n. 8, Capitale Sociale €. 10.012.911,42 interamente versato, Registro Società n. Tribunale di Bari, C.C.I.A.A. di Bari n. , Partita I.V.A. e Codice fiscale n. 05538100727 , in seguito denominata Committente, rappresentata dal suo Direttore generale Dott. Matteo Colamussi, nato a ... il ..., che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto,

E

....., con sede legale in alla via Capitale Sociale €. Interamente versato, Registro Società n. Tribunale di, C.C.I.A.A. di ... n. ..., Partita I.V.A. e Codice fiscale n. , in seguito denominata Impresa appaltatrice, rappresentata dal ..., nato a ... il ..., che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto,

Premesso che

- F.A.L s.r.l. intende appaltare la fornitura di materiale di armamento necessario alla funzionalità dei lavori di completamento della linea ferroviaria Bari-Bitritto;

- all'uopo, la Committente, con bando pubblicato il ..., ha indetto la procedura aperta ex d. l.vo n. 163/2006 per l'affidamento dell'appalto in oggetto;



Ferrovie Appulo Lucane

- l'Impresa appaltatrice ha presentato la migliore offerta in gara, selezionata col criterio del prezzo più basso, con un ribasso offerto sul prezzo a base di gara pari al ... % e, così, con un'offerta pari a €. ...;

- il fornitore dichiara di avere i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per poter eseguire a regola d'arte la fornitura richiesta dalla Committente, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato tecnico-amministrativo, nelle Specifiche tecniche a base di gara, nonché nel presente contratto;

- il fornitore, a tutti gli effetti di legge e di contratto, dichiara di avere accuratamente visitato i luoghi e le strutture nei quali la fornitura dovrà essere eseguita, di avere assunto tutte le informazioni ritenute utili, nonché proceduto a tutti i saggi e ricognizioni necessari, di aver preso perfetta conoscenza delle circostanze tutte, generali e particolari, che possano influire sull'esecuzione della fornitura, di essere a piena conoscenza della portata e delle caratteristiche dell'appalto e di avere tenuto conto di tutto quanto sopra, come dichiarato in sede di formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 PREMESSE

Il contenuto delle premesse è parte integrante del presente Contratto.

ART. 2 DOCUMENTI ALLEGATI



Ferrovie Appulo Lucane

Costituiscono parte integrante altresì il “Capitolato tecnico-amministrativo” e le “Specifiche tecniche di produzione e fornitura”, nonché tutti gli allegati tecnici a base di gara.

ART. 3 OGGETTO

Il Committente conferisce in appalto all'Impresa appaltatrice, che accetta, la fornitura di materiale di armamento ferroviario necessario alla funzionalità dei lavori di completamento della linea ferroviaria Bari-Bitritto, in particolare:

- a) Kg. 1.104.360,00 Rotaie 60 UNI,
- b) n. 4 Deviatori 60 UNI 400/0,074 DX,
- c) n. 4 Deviatori 60 UNI 400/0,094 SX,
- d) n. 2 Deviatori 60 UNI 250/0,092 DX,
- e) n. 4 Serie traversoni in c.a.p. 60 UNI 400/0,074 DX,
- f) n. 4 Serie traversoni in c.a.p. 60 UNI 400/0,094 DX,
- g) n. 2 Serie traversoni in c.a.p. 60 UNI 250/0,092 DX,
- h) n. 4 Paraurti metallico.

ART. 4 IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo per l'appalto è di €. (Euro) di cui €. 250,00 (Duecentocinquanta/00) per gli oneri per la sicurezza cd. da interferenza.

Il prezzo della fornitura resta fisso e invariato per l'intera durata del contratto; è, pertanto, esclusa la revisione prezzi.

Le parti si danno reciprocamente atto che, fino alla concorrenza di tale importo, aumentabile o diminuibile fino ad una percentuale



Ferrovie Appulo Lucane

massima del 20% (venti per cento), la Committente avrà diritto di chiedere l'esecuzione di prestazioni rientranti nell'oggetto alle medesime condizioni contrattuali.

La fornitura dovrà essere eseguita in un'unica soluzione entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, franco stazione F.A.L. Bari Scalo, Città di Bari (Ba) e regolarmente accatastate secondo le regole dell'arte.

Il passaggio dall'Impresa appaltatrice alla Committente della proprietà del materiale oggetto della fornitura avverrà tramite redazione di apposito "verbale di presa in consegna del materiale" da redigersi ad avvenuto scarico.

ART. 5 COLLAUDO

Il collaudo del materiale oggetto della fornitura avverrà presso lo stabilimento dell'Impresa appaltatrice.

Al collaudo, da eseguirsi secondo le norme UNI 6328 e comunque secondo quanto stabilito dalle "Specifiche tecniche di produzione e fornitura", presenzieranno tecnici incaricati dalla Committente ed eventualmente un tecnico designato dall'U.S.T.I.F. territorialmente competente.

Dei risultati di tutte le prove eseguite l'Impresa appaltatrice dovrà fornire alla Committente i relativi certificati in triplice copia.

Tutti gli oneri e le spese relativi al personale della Committenza e dell'eventuale presenza dei tecnici U.S.T.I.F. per le operazioni di collaudo sono a carico dell'Impresa appaltatrice.



Ferrovie Appulo Lucane

ART. 6 PENALITA'

In caso di superamento del termine fissato per l'esecuzione totale della fornitura, sarà applicata una penale pari al 2 per mille dell'importo totale della fornitura.

La penalità prevista sarà applicata in via amministrativa e dedotta dall'importo totale della fornitura.

Per un ritardo nella consegna superiore a 90 giorni naturali e consecutivi la Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 7 PAGAMENTI

Il Committente dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione della fornitura affidata, procederà alla corresponsione del corrispettivo nell'importo indicato all'art. 4 del presente Contratto.

Il compenso spettante all'Impresa sarà corrisposto alla stessa a seguito dell'emissione di fattura, con pagamento a 120 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario come da indicazioni dell'Impresa.

La fattura dovrà essere analiticamente dettagliata. In essa dovranno essere indicate quantità e tipologia delle prestazioni eseguite.

ART. 8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CALUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI STESSI.

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi



Ferrovie Appulo Lucane

all'appalto, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., che dichiara di conoscere esattamente.

2. L'appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG. ...).

3. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8, L. n. 136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. L'Impresa appaltatrice è tenuta - a pena di nullità assoluta del contratto - a inserire e far inserire negli eventuali contratti di subfornitura e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al comma 1, art. 3 L. n. 136/2010, un'apposita clausola con la quale il subfornitore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata legge n. 136/2010.



Ferrovie Appulo Lucane

5. L'Impresa appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

L'Impresa appaltatrice, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, ha effettuato il deposito cauzionale di Euro (Euro/..) per mezzo della polizza assicurativa/ fideiussione bancaria n. emessa/costituita da .. con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e a prima richiesta con rinuncia ad opporre eccezioni fondate sul rapporto contrattuale. Detto deposito cauzionale, salvo che sia stata promossa una contestazione giudiziale, sarà restituito all'Impresa dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del Contratto o di eventuali proroghe; entro detto termine semestrale, la Committente potrà procedere all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'Impresa, compresi quelli nei confronti del personale, e su richiesta rilascerà una dichiarazione liberatoria.

Nei casi in cui, durante il rapporto contrattuale, la Committente escuta la fideiussione ovvero incameri la cauzione prestata, l'Impresa appaltatrice è obbligata a reintegrare la garanzia prestata entro e



Ferrovie Appulo Lucane

non oltre 7 giorni dalla richiesta di escussione ovvero di incasso. In caso di inottemperanza all'obbligo di reintegrazione, la Committente si potrà rivalere sui corrispettivi dovuti all'Impresa, se del caso, opponendo in compensazione le somme dovute a titolo di fideiussione.

ART. 10 SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto della fornitura previa autorizzazione delle F.A.L. s.r.l., nei limiti e con le modalità previste dal disciplinare di gara.

ART. 11 CESSIONE DEL CREDITO

La Committente si riserva di accettare l'eventuale procedura ai fini della cessione dei crediti purché la medesima avvenga nell'ambito di applicazione dell'art. 117 del d. l.vo n. 163/2006, e ove la stessa si rivelasse non sufficiente, ogni interpretazione dovrà svolgersi con riferimento alle norme del Codice Civile. La cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Committente che potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

La cessione dei crediti diventa in ogni caso inopponibile alla Committente nei casi in cui l'impresa cedente non provveda a pagare i corrispettivi dovuti ai propri subappaltatori. In tal caso la Committente potrà eccepire l'inadempimento dell'impresa cedente al cessionario e provvedere a pagare direttamente i subappaltatori.

ART. 12 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER DANNI ED INFORTUNI - ASSICURAZIONE



Ferrovie Appulo Lucane

1. L'Impresa appaltatrice assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e manleva della Committente, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi causa, a terzi e ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, con l'esecuzione della fornitura appaltata, a meno che non provi che detto evento dannoso impreveduto e imprevedibile non poteva essere dall'Impresa assolutamente evitato.

2. Si conviene espressamente che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della Committente, l'Impresa appaltatrice, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

3. L'Impresa appaltatrice si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che la Committente dovesse pagare a terzi per i giudizi di cui sopra.

4. L'Impresa appaltatrice si è cautelata dal rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti e i rappresentanti della committente, con la polizza n..... stipulata con, con un massimale non inferiore a €. (.....).



Ferrovie Appulo Lucane

5. Ogni ulteriore risarcimento dei danni non coperto dalla detta polizza assicurativa rimane a esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice.

6. Tutte le polizze dovranno espressamente prevedere l'esclusione del diritto di rivalsa nei confronti della Committente, in particolare per tutte le somme corrisposte nelle eventualità di risarcimenti rimborsati ovvero non coperti da Assicurazione INAIL.

7. È facoltà della Committente ordinare all'Impresa appaltatrice di riparare a cura e spese di quest'ultima, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra impresa, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, nel primo pagamento.

**ART. 13 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE
RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED
ASSICURAZIONI SOCIALI**

L'Impresa appaltatrice si atterrà all'osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, alla data di stipula del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto dell'appalto, nonché delle successive modifiche e integrazioni che dovessero intervenire nell'arco della durata contrattuale.

L'Impresa è tenuta ad applicare il suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione ed anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.



Ferrovie Appulo Lucane

L'Impresa dovrà adempiere, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, all'obbligo inerente alle assicurazioni del personale contro gli infortuni, esibendo prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto le relative polizze di copertura per l'intero periodo di validità del Contratto, alle assicurazioni sociali, di malattia, al versamento dei prescritti contributi e a ogni altro adempimento stabilito dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.

L'Impresa garantisce pertanto che il personale tutto alle sue dipendenze è coperto da polizza continuativa I.N.A.I.L. e da adeguata polizza suppletiva e integrativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti da I.N.A.I.L. nonché per eventuali infortuni occorsi al personale dei subappaltatori; essa esonera pertanto la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno connesso ad eventuali infortuni sul lavoro con espressa rinuncia della compagnia assicurativa a rivalersi nei confronti della Committente e suoi dipendenti, dirigenti e consulenti anche in caso di vincolo di solidarietà.

L'Impresa è inoltre obbligata al versamento dei contributi per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni altro titolo in conformità a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

In caso di accertata inottemperanza agli obblighi sopra elencati, la stessa sarà contestata per iscritto all'Impresa dalla Committente e, ove occorra, sarà comunicata all'Ispettorato del Lavoro



Ferrovie Appulo Lucane

l'inadempienza medesima sospendendo i pagamenti dei corrispettivi spettanti all'Impresa.

A tal fine, la Committente potrà richiedere all'Impresa, che non potrà esimersi, l'esibizione in originale, o fornire copia se richiesta, dei libretti di lavoro, delle lettere di assunzione, dei listini paga e delle ricevute dei versamenti dei contributi relativi al personale impiegato nell'appalto.

ART.14 ACCERTAMENTI E CONTROLLI

La Committente eseguirà con le modalità previste nel Capitolato tecnico-amministrativo i controlli in esso stabiliti.

Responsabile della gestione del Contratto, per conto della Committente, è il Sig.

Responsabile della gestione del Contratto, per conto dell'Impresa appaltatrice, è il Sig. con ufficio in

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata.

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'Impresa appaltatrice a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali, o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento delle prestazioni, saranno contestati al rappresentante dell'Impresa, responsabile del servizio per iscritto.



Ferrovie Appulo Lucane

L'Impresa dovrà far pervenire, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione notificata al suo rappresentante, le proprie controdeduzioni.

Decorso detto termine, la Committente applicherà le penali previste nel Contratto oppure assumerà le iniziative più opportune.

ART.15 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale sospensione della fornitura, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l'Impresa appaltatrice di esecuzione della predetta fornitura, derivante da causa non imputabile e che essa non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se aventi carattere regionale o nazionale.

L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati a cura dell'Impresa appaltatrice alla Committente mediante lettera raccomandata entro 24 (ventiquattro) ore dal loro verificarsi.

Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, il Contratto sarà risolto di diritto non appena una delle Parti dichiara all'altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

In ogni caso, l'Impresa appaltatrice è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

ART. 16 DOMICILIO DELL'APPALTATORE



Ferrovie Appulo Lucane

A tutti gli effetti del Contratto, l'Impresa appaltatrice dichiara il proprio domicilio in (.....) Via, con l'intesa che ove dovesse venire a mancare, lo stesso si intenderà trasferito presso il comune di Bari.

ART. 17 FORO

Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Bari.

ART. 18 RINVIO

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, le parti, di comune accordo, fanno rinvio a quanto prescritto negli atti di gara e a tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali, individuabili a norma del d. l.vo n. 196/2003, dei quali verranno in possesso in ragione dell'esecuzione del Contratto, verranno trattati esclusivamente a fini contrattuali.

Bari, lì

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

F.A.L. s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice dichiara espressamente di conoscere e approvare gli artt. 1, 4, 8 e 11 del Contratto.

L'APPALTATORE